



Istituto di Istruzione Superiore
"VANVITELLI STRACCA ANGELINI"

Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito www.istvas.edu.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it - scuola@istvas.edu.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400L



INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

Circolare n. 0098

Ancona, 03.10.2025

Al personale docente
Al personale ATA
al DSGA
A tutte le famiglie
Al sito web istituzionale
Sezione "Regolamenti"

Oggetto: organizzazione del servizio di competenza del dirigente scolastico. Regolamentazioni a.s.2025-26 sulla vigilanza degli alunni

In allegato si inviano, all'attenzione di tutto il personale, i seguenti regolamenti organizzativi, già in vigore negli scorsi anni scolastici:

- a) Regolamento sulla vigilanza degli alunni
- b) Protocollo operativo sulla vigilanza dei docenti
- c) Protocollo operativo sulla vigilanza dei collaboratori scolastici
- d) Procedura in caso di infortunio

Si ricorda che l'intervallo è fissato, fino a nuova comunicazione nel seguente orario: ore 10.50-11.05

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Francesco Savore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)



REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

In ogni caso i minori, se non riconsegnati ai genitori, permangono in un luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Art.1 Entrata degli alunni

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di funzionamento della scuola e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF. Tali orari specifici devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

I cancelli esterni vengono aperti a partire dalle ore 7.50 per consentire l'entrata a alunni e insegnanti ed anche ai genitori quando ricorre il caso. I cancelli e le porte sono richiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastici.

Non è consentito (salvo condizione di disabilità grave della/o studentessa/studente) l'ingresso di auto private di proprietà delle famiglie all'interno delle pertinenze scolastiche

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto attestate ed autorizzate dalla direzione scolastica) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

In caso di tempo particolarmente inclemente o altre particolari situazioni generali (ad es. sciopero accertato dei mezzi di trasporto) a partire dalle ore 7.55 è permesso agli alunni di accedere nell'androne della scuola dove rimangono sotto la sorveglianza temporanea del personale preposto (personale collaboratore scolastico individuato dalla organizzazione e presente all'ingresso).

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per un eventuale ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo (la responsabilità relativa alla vigilanza dei docenti è limitata a 5 minuti prima dell'inizio della lezione).

L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, con biciclette e motorini, sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano e a motore spento.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico presenti a scuola.

Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio nell'ora precedente ed al collaboratore scolastico preposto al piano.

Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi dove si verificassero ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente di una classe, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Gli intervalli-ricreazione, della durata di 10 minuti ed intercorrenti fra la fine della 3° ora e l'inizio della 4° ora, devono svolgersi preferibilmente negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nell'ora precedente alla ricreazione

Spetta ai collaboratori in turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza, secondo le previsioni del protocollo di vigilanza Collaboratori, e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art. 6 La vigilanza degli alunni con disabilità grave (disabilità intellettiva o fisica)

La vigilanza sui minori con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 7 - Uscita degli alunni da scuola

All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia

All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio di Segreteria provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni della scuola dell'infanzia, minimo quattordicenni se fratelli o sorelle, per ritirare gli alunni della scuola primaria. L'Ufficio provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni in condizione di disabilità, viene designato un accompagnatore aggiuntivo fino a due alunni in condizione di disabilità, su parere del consiglio di classe.

Durante la permanenza fuori dalla scuola è raccomandabile che gli alunni indossino il cartellino di riconoscimento

PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA - DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali della scuola e ad attuare le misure educative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- ✓ gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,
- ✓ gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- ✓ il dirigente e/o i collaboratori del dirigente siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza, per i vari momenti della vita scolastica che riguardano la vigilanza, entrata/uscita alunni, etc.

1. Entrata degli alunni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- ✓ fare subito l'appello e annotare sul registro elettronico gli assenti e gli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- ✓ verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- ✓ registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione per permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo (attenzione alle disposizioni delle varie Regioni);
- ✓ segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Non è richiesta la certificazione medica per il rientro in classe di alunni con assenze superiori a 5 giorni, secondo la normativa regionale.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure educative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, affinché

- ✓ **gli studenti tengano un comportamento consono;**
- ✓ **i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;**
- ✓ **le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;**
- ✓ **non siano consumati nelle aule panini o bevande;**
- ✓ **non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;**
- ✓ **i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.**

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal RSPP (Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro) nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. **In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo come ultima ipotesi ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Direttore eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la momentanea sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio nell'ora precedente.

In caso di maltempo e quindi di permanenza degli allievi all'interno dell'edificio, la vigilanza viene effettuata da tutti i docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. In particolare i docenti sono tenuti a:

- ✓ **non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti;**
- ✓ **sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta, ecc.;**
- ✓ **far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (es. corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;**
- ✓ **regolare un accesso ordinato ai servizi;**
- ✓ **impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie;**
- ✓ **controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto.**

Durante l'intervallo i docenti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento degli studenti. **Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.**

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come sopra indicato (docente dell'ora precedente è responsabile della vigilanza nell'intervallo di riferimento).

Durante una eventuale refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ✓ ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- ✓ a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- ✓ mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- ✓ accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

È possibile avvalersi della collaborazione dei collaboratori.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del collaboratore specificamente incaricato dal Direttore.

6. La vigilanza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune, **deve garantire costante vigilanza sui minori in condizione di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.**

7. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- ✓ consentire l'uscita anticipata degli alunni minorenni solo se ritirati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti;
- ✓ accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- ✓ assistere all'uscita degli studenti medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- ✓ consegnare i ragazzi minorenni al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del genitore formalmente rilasciata alla scuola.
- ✓ sorvegliare gli studenti minorenni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente. Dopo un'ora dal termine delle lezioni saranno avvertiti gli organi competenti.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinema, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale/sociale/civile.

PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA – COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di custodia e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi etc.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli alunni, è responsabile per i danni subiti dai medesimi a causa della sua omessa vigilanza.

1. Entrata degli alunni

Sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Direttore ai collaboratori scolastici competono:

- ✓ l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore per plesso/sede nel Piano Attività ATA;
- ✓ la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- ✓ la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio;
- ✓ la vigilanza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal Dirigente e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente di accedere nell'androne/entrata per particolari situazioni;
- ✓ la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- ✓ la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- ✓ l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- ✓ la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti

- ✓ per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- ✓ la sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse

assentarsi brevemente per motivi urgenti.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- ✓ favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- ✓ vigilare momentaneamente sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio successivamente se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato lezione;
- ✓ vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:

- ✓ collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- ✓ sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- ✓ non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.
- ✓ Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni

Su specifica disposizione del Direttore nel Piano delle Attività ATA, i collaboratori accompagnano gli alunni durante:

- ✓ il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- ✓ i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori

avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Il collaboratore, specificamente incaricato dal Direttore, può coadiuvare il docente di Ed. Fisica nell'accompagnamento degli alunni verso spazi sportivi esterni e/o palestre esterne e viceversa.

6. La vigilanza degli alunni portatori di handicap

I collaboratori scolastici allo scopo individuati dal Direttore hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico e fisico grave, anche particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

7. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- ✓ vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

- ✓ controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Direttore con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- ✓ garantire la sorveglianza e la vigilanza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
- ✓ sorvegliare gli studenti minorenni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, ove a loro affidato.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO A SCUOLA

DOCENTE:

Il Docente che vigila al verificarsi dell'infortunio:

1. **Richiede immediatamente l'intervento dell'addetto al primo soccorso;**
2. assiste l'alunno e mantiene la vigilanza sulla classe;
3. all'arrivo dell'addetto al primo soccorso cede la vigilanza e assistenza dell'alunno infortunato;
4. avvisa un collaboratore di staff dirigenziale o il dirigente scolastico;
5. stila, al termine delle lezioni, una relazione sull'accaduto per il dirigente scolastico per informarlo dettagliatamente circa:
 - a) dinamica dell'accadimento,
 - b) azioni di prevenzione attivate,
 - c) misure di soccorso intraprese,
 - d) presenza di testimoni.
 - e) Ulteriori altre informazioni utili

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO:

Chiamato ad intervenire:

1. valuta l'ambiente ed eventuali rischi presenti;
2. mette in sicurezza sé stesso e l'infortunato;
3. non abbandona l'infortunato ed evita affollamenti di personale e studenti attorno allo stesso;
4. evita azioni inconsulte e dannose (es. muovere l'infortunato),
5. non somministra mai farmaci di alcun tipo;
6. effettua, quando necessario, una corretta chiamata di soccorso (112 o 118) seguendo successivamente le indicazioni dell'operatore e fornendo, con calma e in modo chiaro, tutte le informazioni sulle condizioni dell'infortunato;
7. invia, se del caso, un dipendente della scuola ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile, e si assicura che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli e che l'ambulanza possa arrivare fino a ridosso dell'entrata della scuola;
8. accompagna, se richiesto dal personale del Servizio Sanitario di Emergenza e previo accordo con il DS/DSGA, l'infortunato in ambulanza al Pronto Soccorso, seguendo le indicazioni fornite dal personale sanitario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O, IN SUA ASSENZA, IL COLLABORATORE DI STAFF DIRIGENZIALE)

Informato sul fatto:

1. decide, tramite strumenti organizzativi, in merito a chi spetta:
 - a) effettuare telefonata alla famiglia (se diverso dal docente);
 - b) effettuare la chiamata al Pronto Soccorso (se diverso dall'addetto al primo soccorso);
 - c) accompagnare l'infortunato al Pronto Soccorso in ambulanza (se diverso dall'addetto al primo soccorso);
2. raccoglie la relazione sui fatti del docente (o altro responsabile della vigilanza temporanea) e dell'addetto al primo soccorso e, a seconda della gravità, degli altri testimoni oculari presenti;
3. Informa e consegna le relazioni raccolte alla segreteria per l'attivazione delle denunce (INAIL, Polizze assicurative);

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INCARICATO DELLA GESTIONE SINISTRI:

segue le istruzioni operative della gestione infortuni della segreteria scolastica